



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI MESSINA  
I SEZIONE CIVILE

in persona del Giudice Unico dott. \_\_\_\_\_, all'udienza del 17  
aprile 2024, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A C O N T E S T U A L E

nella causa civile n° 3340/2021 R.G.

TRA

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ *LuogoNascita\_1* \_\_\_\_\_ *DtN\_1* il  
(C.F. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ *C.F.\_1* \_\_\_\_\_), rappresentato e difeso, congiuntamente e  
disgiuntamente dagli Avv.ti \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_,  
giusta procura rilasciata in atti;

-OPPONENTE-

E

\_\_\_\_\_ *Controparte\_1* \_\_\_\_\_ in persona del legale  
rappresentante pro tempore, con sede in Roma, – \_\_\_\_\_ *Indirizzo\_1*  
\_\_\_\_\_ *CA\_1* \_\_\_\_\_ ROMA, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura \_\_\_\_\_ *Indir\_2*  
\_\_\_\_\_ [...] Distrettuale dello Stato di Messina, presso i cui uffici in Messina, is.  
\_\_\_\_\_ 221, è ope legis domiciliata;

-OPPOSTO-

avente a oggetto: opposizione a sanzione amministrativa.

Conclusioni delle parti: all'udienza del 17.4.2024, i procuratori delle parti  
costituite discutevano la causa precisando le conclusioni come atti  
chiedendo la decisione, sicchè la causa veniva decisa con la presente  
sentenza contestuale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 10 D.LGS. n. 150/2011, \_\_\_\_\_  
proponeva opposizione avverso all'ordinanza ingiunzione emessa dal  
Garante per la Protezione dei Dati Personali in data 13 maggio 2021 e

notificata a mezzo ufficiale postale in data 17 giugno 2021 con la quale è stato ordinato, ingiunto e disposto a \_\_\_\_\_, nella qualità di titolare della pagina Facebook “ \_\_\_\_\_ Sindaco di \_\_\_\_\_”: - ai sensi dell’art. 58 par. 2 lett. F) del Regolamento (UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, d’ora innanzi Regolamento) “la misura del divieto di ulteriore trattamento dei contenuti specificatamente indicati in premessa o, di altri eventuali contenuti analoghi riconducibili al medesimo titolare, in quanto privi di misure adeguate dirette ad escludere l’identificabilità dei soggetti ripresi, oltreché la diffusione di dettagli non essenziali tali da reputarsi lesivi della riservatezza e della dignità dei medesimi, eccettuata la mera conservazione ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria; -

Ai sensi degli artt. 58 par. 2 lett. I) e 83 del Regolamento “di pagare la somma di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione, rappresentando che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, ha facoltà di definire la controversia, mediante il pagamento, entro il termine di trenta giorni, di un importo pari alla metà della sanzione irrogata; - ...in caso di mancata definizione della controversia ai sensi del citato art. 166, comma 8, del Codice, di pagare la somma di euro 50.000,00 (cinquantamila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 127 della l. n. 689/1981; - ....ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice, la pubblicazione per intero del presente provvedimento sul sito web del garante e ritiene che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del regolamento 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante;”.

Chiedeva l’annullamento dell’atto impugnato per assenza del presupposto normativo e per l’applicazione di disposizioni estranee al caso oggetto di esame, per motivazione illogica e contraddittoria, contestando il provvedimento medesimo perché punitivo e abnorme. Contestava, altresì, l’omessa e/o errata valutazione dei fatti oggetto di esame, nonché l’illegittimità della sanzione applicata.

Veniva disposta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato e, integrato il contraddittorio, si costituiva con comparsa il Garante per la Protezione dei Dati Personali, che contestava le domande del ricorrente e ne chiedeva il rigetto per le ragioni che indicava, da intendersi quivi integralmente riportate, per brevità; vinte le spese.

Senza necessità di attività istruttoria, già concesso termine per note, la causa veniva decisa sulle conclusioni delle parti come sopra riportato.

MOTIVI DELLA DECISIONE Ciò detto, il ricorso appare fondato per le ragioni di cui appresso.

Si osserva come l'istante abbia impugnato l'ordinanza ingiunzione emessa dal Garante per la Protezione dei Dati Personali in data 13 maggio 2021 con la quale, per un verso, gli è stato vietato l'ulteriore trattamento dei contenuti specificatamente indicati nella premessa della stessa o, di altri eventuali contenuti analoghi riconducibili al medesimo titolare, in quanto privi di misure adeguate dirette ad escludere l'identificabilità dei soggetti ripresi, oltretutto la diffusione di dettagli non essenziali tali da reputarsi lesivi della riservatezza e della dignità dei medesimi, eccettuata la mera conservazione ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria; per un altro, gli è stato ingiunto di pagare la somma di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate nella motivazione medesima(cfr.).

Ora, il \_\_\_\_\_ contesta il detto provvedimento, in primo luogo, asserendo l'assenza del presupposto normativo e l'applicazione di disposizioni estranee al caso oggetto di esame, ed i suoi assunti paiono a questo giudice essere persuasivi.

In punto di fatto, si osserva come l'ordinanza ingiunzione impugnata reca la seguente motivazione: "si ritiene che il trattamento posto in essere dal resistente debba essere valutato utilizzando come parametro di riferimento le norme del Codice che contengono i principi applicabili nell'ambito dell'attività giornalistica e delle altre forme di manifestazione del pensiero e pertanto, in ragione di ciò, le presunte violazioni di legge notificate al medesimo sono state individuate nella diffusione di dati personali, in particolare video e immagini, idonei a rendere

identificabili i soggetti interessati, tra i quali minori d'età, fornendo, in alcuni casi, anche dettagli riguardanti aspetti particolarmente delicati della loro vita senza che ciò potesse dirsi corrispondente ad un interesse pubblico o sociale rilevante e tale dunque da porsi in contrasto con l'art. 137 del codice e con gli artt. 7, 8,9 e 10 delle Regole Deontologiche, nonché con i principi previsti dall'art. 5, par. 1 lett. a) e b) del regolamento con riferimento alla liceità e correttezza del trattamento” (v. Ordinanza ingiunzione, pag. 3).

Ciò detto, con il primo motivo di ricorso si contesta proprio l'errata applicazione alla fattispecie che occupa, atteso che l'art. 137 del Decreto legislativo del 30/06/2003 - N. 196(c.d. Codice della privacy), non potrebbe trovare applicazione per il caso, come quello che occupa, non avendo l'opponente agito nell'ambito dell'attività giornalistica e delle altre forme di manifestazione del pensiero (cfr.), e tale motivo appare fondato.

Si osserva, al riguardo, come il citato art. 137 del Codice della privacy, così dispone: “1. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 136, possono essere trattati i dati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento anche senza il consenso dell'interessato, purché nel rispetto delle regole deontologiche di cui all'articolo 139. 2. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non si applicano le disposizioni relative: a) alle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies [e ai provvedimenti generali di cui all'articolo 2-quinquiesdecies]; b) al trasferimento dei dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, contenute nel Capo V del Regolamento. 3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento e all'articolo 1 del presente codice e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.”.

A sua volta, il citato art. 136 del medesimo codice, così dispone: “1. Le disposizioni del presente titolo si applicano, ai sensi dell'articolo 85 del Regolamento, al trattamento: a) effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità; b)

effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicitari o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69; c) finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione anche occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione accademica, artistica e letteraria.”.

Appare evidente, dunque, l'inapplicabilità alla fattispecie che occupa della norma che(invece) è stata posta a fondamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata, atteso che- come detto- il \_\_\_\_\_ non appare avere agito in nessuna delle fattispecie di cui alla citata norma.

A parte sopra poi, che appare comunque decisivo, fondato risulta anche l'ulteriore motivo con cui parte ricorrente lamenta l'illegittimità della sanzione amministrativa applicata con l'ingiunzione di pagamento della somma di € 50.000,00.

In particolare, come eccepito in ricorso, la sanzione di cui all'art. 166 del Codice della Privacy, che richiama 83, paragrafi 4 e 5, del Regolamento, non risulta applicabile per il caso (come quello oggetto di contestazione al \_\_\_\_\_) di asserita violazione prevista dal precedente art. 137 del codice medesimo, non espressamente richiamato(cfr.).

Quanto sopra, dunque, determina di per sé l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata, con assorbimento di ogni altra questione, e con la conseguenza che l'ordinanza ingiunzione medesima va annullata.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e di esse va gravato l'opposto in favore dell'opponente, secondo la quantificazione fatta in dispositivo, in applicazione del DM n. 55/14, tenuto conto del valore della causa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. \_\_\_\_\_, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- In accoglimento del ricorso, annulla l'ordinanza ingiunzione impugnata;

- Condanna il *Controparte\_1* in  
persona del  
legale rappresentante pro tempore, a rifondere a \_\_\_\_\_ le  
spese del giudizio, che si liquidano in € 5.810,00, cui vanno aggiunti €  
545,00 per contributo unificato, oltre accessori di legge se dovuti.

Così deciso in Messina, 17 aprile 2024

IL GIUDICE

---